

## **AUTORITA' E PROFESSIONISTI DI FRONTE ALL'AUMENTO DEL PERICOLO VALANGA.**

La stagione invernale 2017/2018 è stata particolarmente funesta, in Francia il bilancio si è tradotto con «36 morti e alcuni miracoli».

La tipologia degli incidenti evidenzia una tendenza a una situazione sempre più difficile da controllare, sia per i cambiamenti nelle pratiche sciistiche, sia per gli effetti dei cambiamenti climatici.

Di conseguenza si pone la questione dell'adeguamento delle tradizionali misure preventive e dei consueti criteri di responsabilità, in particolare per quanto riguarda i professionisti e le autorità locali che gestiscono il comprensorio sciistico.

## **I – STATISTICHE E TIPOLOGIE DEGLI INCIDENTI CAUSATI DALLE VALANGHE.**

I bilanci degli anni 2016, 2017, 2018 evidenziano l'evoluzione delle pratiche e dei rischi naturali.

a) I numeri forniti dall'ANENA (Associazione nazionale per lo studio della neve e delle valanghe) distinguono i diversi tipi di pratiche.

- Stagionale invernale 2015/2016:

45 incidenti di cui 12 mortali e 21 morti  
Fuori pista 19 – Escursione 18 – Alpinismo 3 – Pista 2

- Stagionale invernale 2016/2017:

44 incidenti di cui 13 mortali e 22 morti  
Fuori pista 17 – Escursione 18 – Alpinismo 2 – Pista 1

- Stagione invernale 2017/2018:

**64 incidenti di cui 26 mortali e 36 morti**  
Fuori pista 20 – Escursione 36 – Alpinismo 2 Pista 2.

b) Il cambiamento in termini ambientali è particolarmente significativo.

Mentre le riflessioni dei giuristi riguardavano tradizionalmente gli obblighi di segnalazione da parte degli operatori, la sicurezza delle guide/istruttori o la prudenza degli sciatori, oggi invece l'attenzione si focalizza in modo pressante sulla questione relativa alla protezione contro i rischi naturali...

L'inverno 2018 ha segnato un incremento delle valanghe che coinvolgono gli escursionisti impegnati in sentieri non segnati ma anche quelle delle piste di sci tracciate, impianti di risalita e persino la rete stradale.

I servizi di pista si sono ritrovati al centro della problematica e a tale riguardo possiamo citare:

- Il 4 marzo nelle Alpi del Nord si registravano 21 valanghe .... con il timore che alcune potessero oltrepassare i paravalanghe.
- A Valmeinier e nella località delle Deux Alpes delle valanghe hanno travolto le piste e due giovani ragazze sono state ritrovate miracolosamente vive grazie ai sondaggi.
- A St François Longchamp la stazione di partenza di una seggiovia è stata schiacciata e la struttura ha potuto essere rimossa solo alla fine della stagione.
- A Val d'Isère due sciatrici vengono travolte da una valanga sulla pista del ghiacciaio del Pisaillet il cui accesso a monte era chiuso ma accessibile lungo tutto il suo percorso.

In occasione del bilancio di fine stagione, il vicepresidente dell'ANENA dichiarava: questo inverno ha rimesso le cose al proprio posto. Abbiamo riscoperto la responsabilità del direttore delle piste».

## **II – LE MISURE CONCRETE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE.**

Tuttavia, i responsabili della sicurezza non sono particolarmente allarmati nonostante il numero crescente dei passaggi agli impianti di risalita e sottolineano invece il carattere eccezionale della stagionale 2017/2018.

- a) Non c'è dubbio che le misure preventive sono diventate con il tempo più professionalizzanti e organizzate.

La protezione civile sotto l'autorità del Prefetto, per l'intermediario del suo direttore della difesa civile, garantisce una coerenza delle misure preventive e di soccorso.

Il quadro generale è stabilito dalla legge e innanzitutto dal Piano dei Rischi Naturali Prevedibili (PPRN) in riferimento all'art. 522-II-2° del codice urbanistico.

Questo documento permette la stesura delle mappe di localizzazione dei fenomeni valanghivi (CLPA) ; in Savoia per esempio ce ne sono 12.

In sostanza, si è definito per ogni impianto un Piano di Intervento di Distacco Artificiale delle valanghe (PIDA) che identifica:

- I luoghi a rischio
- Le zone di distacco preventivo (gazex fisso o tramite lancio di esplosivo da elicottero)

- Gli itinerari d'accesso per i *pisteurs* (*operatore addetto alla manutenzione e sorveglianza delle piste da sci*)
- Le tecniche di distacco per ogni luogo.

**b)** E'sulla base di questi diversi elementi di riferimento che le decisioni relative alle restrizioni o al divieto di determinati settori possano essere adottate, e pertanto si comprende che il sindaco e il direttore delle piste, potenzialmente responsabili dal punto di vista penale, dipendono dai lavori realizzati dai vari enti e autorità.

A tale proposito va osservato che il prefetto ha un ruolo di controllo sulla legalità delle misure di sicurezze adottate dal sindaco e può, a titolo eccezionale, sostituirsi ad esso in caso di una sua mancanza.

Tuttavia, spetta al sindaco e al direttore delle piste adottare le misure di sicurezza e ne rispondono penalmente.

I criteri di attuazione delle misure preventive si attengono:

- alla scala del rischio
- alla quantità di neve caduta in relazione al pendio
- allo storico di ogni zona.

L'iniziativa di limitare o vietare totalmente l'accesso rientra nella responsabilità del direttore delle piste e del sindaco.

Inoltre, sono responsabili della segnaletica.

Per i settori di fuori pista la stazione sciistica non ha l'obbligo di protezione e deve innanzitutto operare con una segnaletica informativa graduale.

- Ampia informazione sui rischi secondo una scala da 1 a 5
- Consultazione costante del Bollettino regionale valanghe (BRA) e del meteo locale
- Formazione degli sciatori da parte dell'ANENA e dei club di montagna
- Uso di un'attrezzatura completa: rilevatore di vittime (DVA), sonda e pala.
- Rispetto delle 10 regole d'oro dell'ENSA nell'approccio alle zone a rischio (studio dei percorsi, distanza tra gli sciatori, posizionamento dello sciatore tale da evitare di ritrovarsi a monte di un altro sciatore, unica traccia ...)

Da quest'anno, nell'intento di sensibilizzare i giovani sciatori sono stati attivati moderni mezzi d'informazione come conferenze, presentazione da parte di noti « rider »

**c)** Tuttavia, alla luce dei rischi causati dai cambiamenti climatici appare evidente che questo intervento debba essere ampliato:

- Surriscaldamento
- Nevicate tempestose con conseguente sovraccarico di neve
- Fragilità delle pareti rocciose a strapiombo.

Pertanto, le informazioni fornite al direttore delle piste devono essere costantemente aggiornate previa analisi dei dati più recenti.

Ciò vale in particolare per i vari Piani e Carte delle valanghe.

### III – PRINCIPI ED EVOLUZIONI DEL REGIME DI RESPONSABILITA’.

La responsabilità della collettività territoriale che sfrutta un’area sciabile sul suo territorio è duplice:

- amministrativa, in ragione del potere di polizia
- giudiziaria, in ragione della natura industriale e commerciale del servizio pubblico.

In materia di pericolo di valanga ci interessa soprattutto il campo giudiziario e particolarmente l’aspetto penale della responsabilità.

#### a) **Responsabilità amministrativa.**

Le persone in causa sono il direttore delle piste e il sindaco, i quali sono tenuti ad un obbligo di sicurezza.

Più precisamente il sindaco è investito del potere di polizia locale avente tra l’altro come obiettivo quello di garantire la protezione e la sicurezza in applicazione **all’art. 2212-2 del codice dei comuni.**

Anche il direttore delle piste risponde del servizio.

Egli può altresì attribuire tale responsabilità al gestore degli impianti di risalita e pertanto al direttore delle piste di questo ultimo.

#### d) **Responsabilità civile.**

Riguarda i soggetti di diritto privato incaricati per esempio della normativa.

Ed è così che gli istruttori e le guide rispondono, nell’ambito contrattuale, delle proprie colpe (art 1147 del codice civile), e per quanto riguarda l’esposizione ai rischi valanghe le colpe individuate riguardano in particolare:

- Un’errata valutazione delle capacità del cliente
- Scelta errata dell’itinerario,
- Mancata consultazione delle condizioni climatiche e dei notiziari.
- Mancanza del materiale di soccorso (sonde, pale...)
- Errate istruzioni per quanto riguarda il posizionamento degli sciatori durante la discesa
- Oppure extracontrattuale

Tuttavia, per la natura stessa di questa responsabilità, si non tratta di un obbligo di risultato bensì di un obbligo di mezzi.

Dall’altro canto la teoria dell’accettazione del rischio può sembrare corrispondere all’impossibilità di eliminare totalmente il rischio in montagna, ma questa ha trovato applicazione solo nei casi di rischio eccezionale assunto espressamente in comune con la condivisione della responsabilità in caso di incidente.

### e) Responsabilità penale

Per quanto riguarda la responsabilità dei sindaci, la legge «Fauchon» del 10 luglio 2000 introduce la necessità per il procuratore di stabilire la colpa grave e pertanto i procedimenti sono diventati più rari.

In compenso l'apertura verso una responsabilità penale delle collettività territoriali o delle società di gestione ha aperto un largo campo all'azione giudiziaria.

L'estensione del reato «messa in pericolo della vita altrui» previsto dall'art. 223-1 del codice penale alla pratica sportiva costituisce attualmente, con l'omicidio colposo, la base giuridica delle azioni penali.

Queste rimangono rare in ragione delle condizioni restrittive in quanto fanno riferimento a un obbligo particolare.

La responsabilità penale delle guide e degli istruttori può essere ricercata alle stesse condizioni e i criteri di prova della colpa sono identici a quelli della responsabilità contrattuale ma con un campo di applicazione più restrittivo in quanto occorre stabilire il nesso di causalità con l'incidente nonché la particolare gravità della colpa invocata nei confronti della guida.

Lo sciatore, di solito vittima, può essere individuato come autore dell'incidente.

Non è questa la sede per esaminare le condizioni della sua responsabilità che sono... ma di ripropone nuovamente l'eventuale restrizione della sua libertà.

I recenti tentativi di disciplinare l'accesso al Monte Bianco ne sono una dimostrazione ma richiederebbero l'adozione di una normativa europea come quella esistente negli Stati Uniti per quanto attiene all'obbligo di dichiarare le corse previste e la conformità del materiale di soccorso e prevenzione.

### f) L'abbandono del caso di forza maggiore nella giurisprudenza.

Che sia nell'ambito della responsabilità amministrativa, civile o penale, il ricorso al concetto di forza maggiore è limitata agli incidenti causati da valanghe aventi «**carattere imprevedibile e irresistibile**».

La recrudescenza delle valanghe naturali potrebbe riaprire il dibattito mentre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le catastrofi naturali non rientrano sistematicamente nel «caso di forza maggiore». (CE 3 maggio 2006 e CE 26 luglio 2006).

Questa tendenza si spiega da un lato con lo sviluppo e l'obbligo di delimitare, dal punto di vista normativo, le zone a rischio e dall'altro con il progresso tecnico nel campo delle previsioni e della prevenzione.

**IN CONCLUSIONE**, risulta che le decisioni giudiziarie come la normativa, siano caratterizzate dall'intento di fornire una risposta all'obbligo di sicurezza adattandosi all'evoluzione dei rischi, ciò che non è nuovo.

Invece, il timore per questo rischio è diverso in quanto oltre **alla sua forza** temuta dalla gente di montagna e in particolare per le valanghe, **la natura dimostra anche la sua fragilità** ... essa stessa fattore di rischi aggravati. I problemi ambientali coincidono quindi con la ricerca della sicurezza.